




ATSMETMI - A00ATSMI  
 N. Prot: 0054644/19 - 02/04/2019  
 REGISTRO: RP01 / USCITA  
  
 000113396

Agli Spettabili Comuni di:  
**Basiano, Melzo, Bellinzago,  
 Pessano con Bornago, Bussero,  
 Pioltello, Cambiago, Pozzo  
 d'Adda, Carugate, Pozzuolo  
 Martesana, Cassano d'Adda,  
 Rodano, Cassina de Pecchi,  
 Segrate, Cernusco sul Naviglio,  
 Settala, Gessate,  
 Trezzano Rosa, Gorgonzola,  
 Trezzo sull'Adda, Grezzago,  
 Truccazzano, Inzago,  
 Vaprio d'Adda, Liscate, Vignate,  
 Masate, Vimodrone.**  
 Loro recapiti di posta elettronica

**Oggetto: modalità di attuazione dei trattamenti anti zanzare al fine di evitare morie di api e di altri insetti non bersaglio.**

Considerate alcune segnalazioni pervenute l'anno scorso riguardanti morie di api nel territorio a seguito di interventi anti zanzare, si invitano cortesemente gli spettabili Comuni, Destinatari della presente nota, ad applicare e a far rispettare le regole per l'effettuazione corretta degli interventi anti-zanzare affinché possano essere il più possibile mirati su questi insetti dannosi.

Si ricorda che la Legge Regione Lombardia n. 15, del 26 maggio 2017, all'art. 30, prevede il divieto di "effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi: a) sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali; b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente falciate". L'inosservanza della disposizione comporta l'applicazione di una sanzione da 500 euro a 3.000 euro.

Nella pagina seguente si riporta un estratto delle buone pratiche di attuazione dei trattamenti anti zanzare, a tutela delle api e degli altri insetti non bersaglio, già elaborate e diffuse dalla Regione Emilia Romagna.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti porgendo distinti saluti.



Il Direttore Vicario della UOC Distretto Veterinario Adda Martesana  
 [Massimo Rocco]

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO  
 DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  
 DISTRETTO VETERINARIO ADDA MARTESANA

Piazzale Gorizia 2 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - tel. +39 02 9265.4888  
 e-mail: dvaddamartesana@ats-milano.it - PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it  
 Sede Legale: Corso Italia 19 - 20122 Milano (MI) - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



## **Modalità di attuazione dei trattamenti anti zanzare al fine di evitare morie di api e di altri insetti non bersaglio**

Gli insetticidi ad azione adulticida non sono selettivi ma a largo spettro d'azione per cui risultano tossici anche per le popolazioni di api e in generale per gli insetti presenti nell'ambiente urbano.

La possibilità di morie tra le popolazioni di questi insetti è legata alla modalità di esposizione e alla quantità di insetticida che viene assunto per contatto e per ingestione.

Il trattamento notturno o crepuscolare, l'impiego della tecnica di irrorazione spaziale a basso volume con particelle di diametro volumetrico medio inferiore a 50 µm, che riducono la quantità di principio attivo insetticida che si deposita al suolo e sulla vegetazione in generale, sono fattori in grado di abbassare il rischio di contatto tra l'insetticida e le api.

A tutela specifica delle popolazioni di questa importante specie utile ed applicando le precauzioni in materia di tutela dell'apicoltura, occorre:

- evitare irrorazioni dell'insetticida dirette contro qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata (attenzione particolare nel caso di viali di figli sia nel periodo di fioritura, sia per la frequente presenza di melata). Si precisa infatti come la Legge della Regione Lombardia n. 15 del 26 maggio 2017 art 30 preveda il divieto di "effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi: a) sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali; b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente falciate". L'inosservanza della disposizione comporta l'applicazione di una sanzione da 500 euro a 3.000 euro;
- prevedere, in presenza di apiari nell'area che s'intende trattare o a ridosso della stessa, una fascia di rispetto di almeno 300 m intorno ad essi;
- avvisare sempre per tempo della programmazione dei trattamenti le Associazioni apistiche di cui si allega recapito mail (che possono far da tramite) o l'apicoltore che, a scopo precauzionale, può spostare gli alveari oppure, durante il trattamento, chiudere l'entrata delle arnie impedendo così la formazione dei tipici aggregati di api sul predellino nelle notti estive;
- eseguire l'irrorazione in modo che il vento non sospinga la nube irrorata verso gli alveari; l'irrorazione dovrà essere sospesa o rinviata in caso di brezza, anche leggera.

